

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2969

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata LATINI

Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo

Presentata il 16 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca una delega al Governo per la revisione organica della disciplina del cinema e dell’audiovisivo, attualmente contenuta nella legge 14 novembre 2016, n. 220, al fine di adeguare il quadro normativo alle profonde trasformazioni che hanno interessato il settore negli ultimi anni e di rafforzarne la capacità di contribuire alla crescita economica, culturale e occupazionale del Paese.

A distanza di quasi un decennio dall’entrata in vigore della citata legge n. 220 del 2016, l’esperienza applicativa ha evidenziato importanti risultati, ma anche alcune criticità che rendono necessario un intervento di revisione complessiva. L’evoluzione delle modalità di produzione, di distribuzione e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, l’affermazione delle piattaforme digitali, l’incremento della competizione internazionale per l’attrazione degli investimenti e delle produzioni nonché le esigenze di una

più efficace gestione delle risorse pubbliche impongono oggi un aggiornamento degli strumenti normativi e amministrativi a disposizione dello Stato.

La finalità della presente proposta di legge è quella di consolidare e di rilanciare il settore cinematografico e audiovisivo italiano mediante un sistema di regole più semplice, trasparente, efficiente e orientato ai risultati, capace di sostenere il pluralismo culturale, valorizzare il talento e la creatività italiani e favorire la crescita delle imprese che operano lungo l’intera filiera del settore.

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di rafforzare la qualità della gestione pubblica del settore. A tal fine si prevede il riordino degli organismi e delle commissioni chiamati a svolgere funzioni di valutazione, di indirizzo e di supporto alle politiche pubbliche, secondo criteri di competenza, indipendenza, trasparenza e rotazione. Parallelamente, si intende potenziare la capacità amministrativa delle strutture

competenti, valorizzando le professionalità specialistiche e rafforzando le attività di raccolta e di analisi dei dati, di monitoraggio e di valutazione delle politiche pubbliche.

Particolare attenzione è dedicata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e alla riduzione degli oneri burocratici che gravano sulle imprese e sugli operatori del settore. La rapidità delle decisioni pubbliche e la certezza delle regole costituiscono, infatti, fattori essenziali per sostenere gli investimenti, favorire la programmazione delle attività produttive e accrescere l'attrattiva del « sistema-Italia ».

Un ulteriore profilo di intervento riguarda il rafforzamento dei meccanismi di controllo e di verifica relativi all'impiego delle risorse pubbliche. Negli ultimi anni, l'ampio ricorso a contributi e a incentivi fiscali ha reso sempre più necessario disporre di strumenti efficaci per accertare la correttezza delle spese dichiarate, la congruità dei costi sostenuti e l'effettivo conseguimento degli obiettivi perseguiti dagli interventi pubblici. La presente proposta di legge mira pertanto a rendere più rigorosi i sistemi di monitoraggio e di controllo, anche al fine di prevenire fenomeni elusivi e di garantire un utilizzo efficiente e responsabile delle risorse della collettività.

In tale prospettiva si colloca anche la revisione della disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, e dei principali strumenti di sostegno economico, compresi i crediti d'imposta. La finalità è quella di assicurare una maggiore selettività degli interventi, una più efficace allocazione delle risorse disponibili e una migliore capacità di sostegno alle iniziative maggiormente meritevoli sotto il profilo culturale, artistico e industriale.

La presente proposta di legge riconosce, altresì, il ruolo fondamentale delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani autori e delle opere prime e seconde, che rappresentano un elemento essenziale per il rinnovamento del settore e per la scoperta di nuovi talenti. In quest'ottica, i principi e criteri di-

rettivi della delega legislativa prevedono specifiche misure di sostegno finalizzate a favorire la crescita imprenditoriale, la collaborazione tra gli operatori e l'accesso alle opportunità offerte dal mercato nazionale e internazionale.

Particolare rilievo assume, inoltre, la dimensione internazionale dell'industria cinematografica e audiovisiva. Il cinema e l'audiovisivo costituiscono, difatti, strumenti fondamentali di promozione dell'identità culturale italiana nel mondo e rappresentano al contempo un comparto produttivo strategico per l'attrazione di investimenti e per la valorizzazione del « *made in Italy* ». Per questa ragione la delega legislativa prevede misure finalizzate a sostenere la diffusione delle opere italiane all'estero, la partecipazione delle imprese nazionali ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni e la capacità del Paese di attrarre produzioni, investimenti e professionalità altamente qualificate.

La presente proposta di legge interviene, altresì, sui temi dell'accessibilità delle opere da parte delle persone con disabilità, della tutela della proprietà intellettuale e del contrasto della pirateria audiovisiva, riconoscendo come tali aspetti costituiscano presupposti indispensabili per garantire un settore moderno, inclusivo e competitivo.

La delega prevede, inoltre, il coordinamento tra i diversi livelli di governo, favorendo una più efficace integrazione tra le politiche nazionali, regionali, dell'Unione europea e internazionali, valorizzando il contributo che le realtà territoriali possono offrire allo sviluppo del comparto.

Nel complesso, la presente proposta di legge intende porre le basi per una nuova fase di sviluppo del cinema e dell'audiovisivo italiano, fondata sulla qualità, sul merito, sulla trasparenza e sulla sostenibilità, nella consapevolezza che tale settore rappresenta non soltanto un presidio culturale di primaria importanza, ma anche una leva strategica per la crescita economica, l'occupazione e la proiezione internazionale dell'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della disciplina del settore cinematografico e audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina degli organismi e delle commissioni operanti nell'ambito delle politiche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo, secondo criteri di competenza, indipendenza, trasparenza, rotazione e adeguata remunerazione dei componenti, anche mediante la revisione o la sostituzione degli organismi esistenti;

b) rafforzare la capacità organizzativa e amministrativa delle strutture competenti in materia di cinema e audiovisivo, anche mediante l'incremento delle dotazioni organiche, la valorizzazione di professionalità specialistiche, il potenziamento delle attività di raccolta e analisi dei dati, di valutazione delle politiche pubbliche e di monitoraggio degli interventi, nonché il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in ambito europeo e internazionale;

c) potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo;

d) semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri;

e) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;

f) promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche mediante interventi educativi, formativi e culturali rivolti alle giovani generazioni;

g) potenziare i sistemi di verifica, monitoraggio e controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell'efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;

h) garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, e il potenziamento di coerenti sistemi di verifica, monitoraggio e controllo;

i) razionalizzare la *governance* del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, prevedendo meccanismi di programmazione pluriennale e di aggiornamento periodico della destinazione delle risorse, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e sostenibilità finanziaria;

l) riformare la disciplina dei crediti d'imposta e degli altri strumenti di sostegno economico al settore cinematografico e audiovisivo, assicurando una maggiore selettività degli interventi, l'adeguata differenziazione dei benefici in relazione alle caratteristiche delle opere e dei beneficiari nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili;

m) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;

n) introdurre misure finalizzate ad accelerare l'erogazione dei contributi e degli incentivi e a favorire l'accesso a strumenti finanziari destinati all'anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili;

o) semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici;

p) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale;

q) favorire il coordinamento tra le politiche nazionali, regionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo;

r) rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

5. Gli schemi di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, corredati di una relazione tecnica che attesta la neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può comunque essere adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere definitivo entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

6. Qualora il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della

redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



19PDL0201500